



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LATORRE, AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CIRINNÀ, COLLINA, CUOMO, D’ADDA, DE MONTE, DI GIORGI, Elena FERRARA, FISSORE, GIACOBBE, LO GIUDICE, LUCHERINI, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, SCALIA, SOLLO e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2014

Disposizioni in materia di diritto d’asilo e di diritti dei migranti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende una proposta di legge elaborata dagli studenti del Liceo Classico/Scientifico/Linguistico e delle Scienze Applicate «Leonardo da Vinci» di Fasano (BR) e propone di recuperare i diritti naturali e inalienabili dell'uomo all'interno delle norme giuridiche e, dunque, del diritto positivo. Ad oggi, infatti, tali diritti naturali sono derubricati a mere «dichiarazioni» più o meno «internazionali» e «universali».

L'uomo, in quanto persona, è e deve essere riconosciuto come «soggetto pubblico di diritto internazionale». Ciò, al fine di rendere effettivi, concreti ed esigibili diritti umani che rimangono ostaggio, loro malgrado, dell'arbitrio delle maggioranze elettorali, tanto da svilire la democrazia a mero esercizio del potere, seppur elettivo. I diritti naturali dell'uomo, sia esso rifugiato o richiedente asilo, sono assoluti, e quindi da regolamentare a livello nazionale e internazionale.

Nonostante la Costituzione, all'articolo 10, terzo comma, disponga che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge», registriamo una compressione, se non addirittura la scomparsa, di tale diritto, confuso com'è all'interno di politiche e leggi tese a regolamentare i flussi dei migranti.

A livello europeo, il Trattato di Lisbona ha inserito il diritto d'asilo nel nuovo titolo V della parte terza, articolo 78, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea affermando che: «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo

la procedura legislativa ordinaria, adottano misure riguardanti un sistema europeo comune di asilo». Nonostante tale affermazione di principio, il diritto dell'Unione europea continua ad essere condizionato dagli egoismi nazionali.

L'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati, di cui alla legge n. 722 del 1954, stabilisce che: «Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». Questo divieto di *refoulement* (respingimento) è uno specifico istituto del diritto internazionale che obbliga gli Stati a riconoscere lo *status* di rifugiato e non ammette violazioni.

La previsione di uno specifico divieto di «estradizione» di cui al quarto comma dell'articolo 10 della Costituzione rafforza la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo.

Quindi, garantire il diritto d'asilo con una formulazione così ampia e programmatica significa «uscire» dallo stretto vincolo della cittadinanza, per garantire il diritto alla libertà a chiunque esso sia impedito. Siamo, cioè, di fronte ad un diritto soggettivo perfetto che prescinde dalla territorialità.

Peraltro, il secondo comma dell'articolo 10 della Costituzione, prevede che «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», trovando protezione nelle convenzioni e nei trattati internazionali. Il diritto d'asilo, quindi, deriva immediatamente dal precetto costituzionale, es-

sendo l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione norma capace di fondare e riconoscere un diritto soggettivo perfetto nei confronti dello straniero.

Il diritto d'asilo perciò non appartiene allo Stato ma all'uomo; per cui la legge ordinaria non può e non deve limitare tale diritto. Deve solo stabilire le condizioni e gli obblighi di soggiorno dello straniero.

Nello specifico il disegno di legge prevede all'articolo 1 il divieto dei respingimenti alla luce delle citate disposizioni, nonché della sentenza del 23 febbraio 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo (ricorso n. 27765 del 2009), in base alla quale

l'Italia è stata condannata per i respingimenti di immigrati verso la Libia. Si tratta del caso «Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia» risalente al 2009 quando un gruppo di circa 200 immigrati somali ed eritrei provenienti dalla Libia furono rimpatriati dalle autorità italiane nel Paese africano. L'Italia è stata condannata a un risarcimento di 15.000 euro più le spese processuali ai richiedenti, 11 somali e 13 eritrei. L'articolo 2 dispone in particolare i servizi presenti alle frontiere volti ad aiutare i migranti. L'articolo 3 stabilisce la costituzione di Commissioni territoriali al fine di riconoscere il diritto di asilo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto dei respingimenti)

1. L'Italia, ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione e dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e nel rispetto della sentenza del 23 febbraio 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa al ricorso n. 27765 del 2009, dispone il divieto assoluto dei respingimenti dei migranti e ne regola le modalità di soccorso, nel rispetto dei principi di diritto internazionale.

2. Il migrante irregolarmente presente alla frontiera o in acque territoriali deve sempre essere soccorso e identificato.

Art. 2.

(Servizi alle frontiere)

1. L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati - UNHCR e gli enti di tutela del diritto d'asilo operano ai valichi di frontiera ovvero presso le zone di sbarco e i centri di primo soccorso, d'intesa con le autorità italiane. Presso i medesimi luoghi sono attivati servizi efficaci e territorialmente uniformi, tali da garantire la corretta informazione sul diritto del migrante a presentare domanda di asilo presso la questura territorialmente competente.

2. La presenza di un interprete e di enti e associazioni in difesa dei diritti dell'uomo garantisce la legittimità della procedura.

3. Nel caso in cui il migrante non richieda asilo sono avviate le procedure di allontanamento e rimpatrio da parte dell'autorità giu-

diziaria, fatto salvo il diritto del migrante a regolarizzare la sua posizione ad altro titolo.

4. L'accoglienza dei migranti nei centri di primo soccorso non può essere esercitata con forme coercitive e senza il controllo del giudice.

Art. 3.

(Commissioni territoriali)

1. Al fine di riconoscere e garantire il diritto d'asilo, sono costituite Commissioni territoriali, la cui competenza e professionalità è comprovata dalla presenza di esperti in materie giuridiche, mediche, psicologiche, sociologiche, antropologiche e interreligiose.

2. La Commissione territoriale esamina la domanda di asilo entro i centoventi giorni successivi alla data della sua presentazione.

3. Avverso le decisioni della Commissione territoriale è possibile ricorrere presso il tribunale competente, individuato in base al domicilio provvisorio del ricorrente.

4. Il termine per la presentazione del ricorso è di trenta giorni, computati a decorrere dalla data del diniego, e prevede, in primo grado, l'effetto sospensivo automatico dell'allontanamento.

5. Il ricorrente è ammesso al patrocinio gratuito dello Stato e alle misure di accoglienza, fino alla definizione del giudizio.

